Servizio studi
del Senato

n.b. nota breve

N. 92 - settembre 2015

Disegni di legge sulla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (A.S. n. 550, A.S. n. 1286 e A.S. n. 2006)

Cenni sulla normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

La disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è stata introdotta, nel nostro ordinamento, dalla L. 12 giugno 1990, n. 146. L'intento generale, enunciato dalla suddetta legge[1], è quello di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei seguenti diritti della persona, costituzionalmente riconosciuti: alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.
Le linee fondamentali della L. n. 146, nella sua versione originaria, appaiono costituite da:

- l'individuazione dei servizi pubblici essenziali, rientranti nell'àmbito di applicazione della disciplina in esame;
- la previsione dell'obbligo di preavviso, da adempiere almeno 10 giorni prima della data dell'astensione dal lavoro;
- la definizione, da parte dei contratti (o accordi) collettivi o dei regolamenti di servizio (adottati in base ad accordi con le rappresentanze del personale), delle prestazioni minime, da assicurare in caso di sciopero, e le relative modalità e procedure di erogazione del servizio;
- la formulazione di un apparato sanzionatorio per la violazione (da parte dei lavoratori, delle organizzazioni dei lavoratori o dei responsabili, amministrativi o aziendali) delle norme summenzionate in materia di preavviso e di prestazioni indispensabili;
- l'istituzione di una "Commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
- la previsione - per l'ipotesi di "fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti" - di una procedura di conciliazione e, in caso di esito negativo di quest'ultima, la possibilità dell'adozione, da parte dell'autorità pubblica competente, di un'ordinanza (cosiddetta di precettazione)[2], sorretta da uno specifico apparato sanzionatorio, al fine di imporre adeguati livelli di funzionamento del servizio e/o il differimento dello sciopero.

La L. n. 146 è stata poi oggetto di varie novelle, in larga misura operate dalla L. 11 aprile 2000, n. 83.
Tra le principali innovazioni stabilite da quest'ultima, si ricordano:

- l'estensione dell'àmbito di applicazione della normativa anche alle situazioni di "astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavo-

[1] Cfr. l'art. 1, commi 1 e 2.

[2] L'autorità competente ad emanare le ordinanze di precettazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, dal prefetto (o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale).

ratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità" di servizi pubblici essenziali;

- la prescrizione che i contratti (o accordi) collettivi contemplino altresì procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero (sostituibili, in ogni caso, con lo svolgimento di un tentativo di conciliazione presso determinate amministrazioni pubbliche);
- la previsione che, qualora le prestazioni indispensabili e le relative modalità e procedure non siano definite dalle fonti contrattuali[3] o - per quanto riguarda i lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori - dai codici di autoregolamentazione, oppure siano valutate inidonee dalla Commissione di garanzia, quest'ultima adotti una provvisoria regolamentazione. Tale novella ha inteso definire due problemi interpretativi, sorti in base alla versione originaria della L. n. 146, rappresentati dal carattere vincolante o meno delle proposte avanzate dalla Commissione e dalla valenza limitata o universale (concernente, cioè, anche i soggetti che non si riconoscessero nel contratto o nell'accordo) del quadro delle prestazioni indispensabili (riconosciuto idoneo dalla Commissione);
- la definizione, per le prestazioni indispensabili individuate provvisoriamente dalla Commissione, dei seguenti vincoli (fatti salvi casi particolari): il divieto di superamento del 50 per cento di quelle normalmente erogate - con esclusione, tuttavia, dal computo per le fasce orarie di erogazione piena dei servizi che occorra eventualmente garantire -; il ricorso all'impiego (tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza) di una quota strettamente necessaria di personale, non superiore ad un terzo di quello impiegato in via ordinaria;
- il riferimento ai suddetti parametri ai fini della valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali e di autoregolamentazione;
- una revisione dell'apparato sanzionatorio, anche al fine di estendere quest'ultimo agli obblighi introdotti dalla medesima L. n. 83. Successive riformulazioni delle norme sanzionatorie sono state operate dall'art. 8, comma 3-*bis*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e dall'art. 1, comma 522, della L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- la legittimazione, in alcuni casi, per le associazioni degli utenti, ad agire in giudizio, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerti la violazione dei diritti degli utenti;
- la possibilità, per le ordinanze (dell'autorità pubblica competente alla precettazione) che differiscano l'astensione, di disporre anche l'unificazione di scioperi già proclamati;
- l'introduzione di nuovi poteri della Commissione di garanzia, tra cui quelli di adottare: nel caso di violazioni delle disposizioni relative alle fasi che precedono l'astensione collettiva (preavviso, durata massima, esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, periodi di franchigia, rispetto degli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e così via), delibere che impongano la riformulazione della proclamazione in conformità alle regole e il relativo differimento; nel caso di concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi alternativi in uno stesso bacino di utenza, delibere di differimento per i promotori dell'astensione collettiva comunicata successivamente.

[3] Ivi compresi i summenzionati regolamenti di servizio, adottati in base ad accordi con le rappresentanze del personale.

A.S. n. 550

Il disegno di legge **A.S. n. 550** reca alcune novelle alla citata L. n. 146 del 1990.
Le novelle proposte agli artt. 2 e 8 della L. n. 146 concernono alcuni obblighi di comunicazione alla Commissione di garanzia o di consultazione della medesima nonché l'eventuale svolgimento di una procedura di conciliazione presso la stessa.
Si introduce poi, nel testo della L. n. 146, un art. 12-*bis*. Esso istituisce il Registro digitale degli scioperi nazionali e di quelli a carattere locale di maggiore rilevanza, che si svolgono nell'ambito dei servizi pubblici essenziali - Registro gestito dalla Commissione di garanzia - e prevede un meccanismo - su richiesta dei dipendenti pubblici che si trovino in posizione di comando presso la Commissione - di trasferimento ed inquadramento nel ruolo organico del personale della stessa. *Si osserva, a quest'ultimo riguardo, che una norma analoga è stata già inserita nella L. n. 146, in base alla novella*[4] *che ha ivi aggiunto il comma 6*-bis *nell'art. 12.*
Il disegno di legge propone, infine, due novelle all'art. 13 della medesima L. n. 146. Con la prima, si introduce, per alcune fattispecie, un'ipotesi di formulazione, da parte della Commissione di garanzia, di una proposta di composizione della vertenza. Con la seconda, si introducono eventuali fattispecie di segnalazione e di formulazione di parere, da parte della suddetta Commissione, con riferimento a casi di conflitto di particolare rilevanza nazionale.

A.S. n. 1286

Il disegno di legge **A.S. n. 1286** è sostanzialmente identico al disegno di legge presentato nella scorsa legislatura dal Governo Berlusconi IV (A.S. n. 1473 della XVI legislatura[5]).
L'**articolo 1** reca una disciplina di delega per la revisione della normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con esclusivo riferimento ai settori o alle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione.
La delega deve essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le parti sociali e secondo la procedura di cui ai **commi 3** e **4**.
Il **comma 5** consente l'emanazione di successivi decreti legislativi integrativi e correttivi.
Le finalità generali della delega sono di "favorire il funzionamento di un libero e responsabile sistema di buone relazioni industriali" e di conseguire "un migliore e più effettivo contemperamento" tra il diritto di sciopero e il diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone (**comma 1**).
I principii e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono individuati dal **comma 2**. Essi - come ivi specificato nell'**alinea** - valgono anche come principii ispiratori per gli accordi collettivi[6] e i codici di autoregolamentazione, ovvero per le regolamentazioni provvisorie (della Commissione di garanzia, la quale è ridenominata dal successivo **articolo 3** "Commissione per le relazioni di lavoro"), sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero nei settori o nelle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione.
I principii e criteri direttivi sono costituiti da:

- la condizione che lo sciopero sia proclamato da parte di organizzazioni sindacali complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività superiore al cinquanta per cento oppure in séguito ad un *referendum* preventivo, tra i lavoratori dei settori o delle aziende interessati, che registri la posizione favorevole all'astensione di almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto (**lettera *a)***). Tale *referendum*, inoltre, può essere indetto solo da organizzazioni sindacali complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività superiore al venti per cento;

[4] Novella operata dall'art. 1, comma 323, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
[5] L'A.S. n. 1286 comprende anche le rettifiche del testo dell'A.S. n. 1473 operate con successiva *errata corrige*.
[6] Ivi compresi - è da ritenersi - i summenzionati regolamenti di servizio, adottati in base ad accordi con le rappresentanze del personale.

- la previsione, da parte degli accordi o contratti collettivi[7] o delle suddette regolamentazioni provvisorie della Commissione, che - "almeno con riferimento a servizi o attività di particolare rilevanza" - il singolo lavoratore esegua, ai fini della legittimità della partecipazione all'astensione, una dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero (**lettera *b)***);
- la possibilità che l'istituto dello sciopero virtuale, come disciplinato dagli accordi o contratti collettivi, sia reso obbligatorio "per determinate categorie professionali le quali, per le peculiarità della prestazione lavorativa e delle specifiche mansioni, determinino o possano determinare, in caso di astensione dal lavoro, la concreta impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale" (**lettera *c)***). La forma di sciopero virtuale consiste in una manifestazione di protesta che garantisca lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- la definizione di procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero, al fine di prevenire i pregiudizi causati dalla diffusione della notizia dell'astensione, e l'adozione di una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione, in ragione della specificità dei singoli settori oggetto della presente delega (**lettera *d)***);
- la semplificazione delle regole relative agli intervalli minimi tra una proclamazione (di sciopero) e la successiva, anche in funzione del grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, nonché una revisione delle prescrizioni sulla concomitanza di scioperi che incidano sullo stesso bacino di utenza (**lettera *e)***);
- la definizione di una disciplina specifica per il fermo dei servizi di autotrasporto, con specifico riferimento alle prestazioni essenziali da garantire e alla durata massima dell'astensione (**lettera *f)***);
- l'attribuzione di competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie per i "conflitti collettivi", alla suddetta Commissione, con la possibilità, per quest'ultima, di avvalersi a tal fine di strutture e personale (secondo le relative competenze istituzionali) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con esclusione di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica (**lettera *g)***);
- la definizione di un migliore e più effettivo raccordo tra la Commissione e le autorità pubbliche competenti per l'adozione dell'ordinanza di precettazione[8] (**lettera *h)***);
- il "potenziamento del coinvolgimento delle associazioni degli utenti e della corretta informazione all'utenza dei servizi essenziali", anche attraverso gli strumenti e gli organi di comunicazione (**lettera *i)***);
- il divieto di forme di protesta o astensione dal lavoro, in qualsiasi attività o settore produttivo, che, per la durata o le modalità di attuazione, possano essere lesive del diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione (**lettera *l)***).

L'**articolo 2** delega il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento del regime sanzionatorio, con riferimento a tutti i servizi pubblici essenziali, nel caso di violazione delle regole sul conflitto da parte dei promotori del medesimo, delle aziende che tengono comportamenti sleali e dei singoli lavoratori, "con specifico riferimento al fenomeno degli scioperi spontanei".

La delega in esame riguarda, come detto, tutti i servizi pubblici essenziali (a differenza di quella di cui all'**articolo 1**); *sembrerebbe opportuno, al riguardo, adeguare il titolo del disegno di legge,*

[7] Ivi compresi - è da ritenersi - i summenzionati regolamenti di servizio, adottati in base ad accordi con le rappresentanze del personale.

[8] Come già ricordato, l'autorità competente ad emanare le ordinanze di precettazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, dal prefetto (o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale).

il quale fa riferimento esclusivamente ai conflitti collettivi di lavoro aventi riflessi sulla libera circolazione delle persone.

Riguardo alle modalità per l'esercizio della delega (e alla possibilità di emanare successivi decreti legislativi, integrativi e correttivi), l'**articolo 2** fa rinvio ai **commi 3, 4 e 5** dell'**articolo 1**.

I principii ed i criteri direttivi sono stabiliti dalle **lettere da *a)* ad *e)*** dell'**articolo 2, comma 1**.

Per le imprese o amministrazioni che erogano i servizi e per le organizzazioni sindacali proclamanti, la **lettera *a)*** prevede l'aggiornamento e la rivalutazione dell'entità economica delle sanzioni, sulla base degli elementi ivi indicati.

Riguardo, invece, ai lavoratori che si astengano dal lavoro in violazione delle norme di legge o di accordo o contratto collettivo, la **lettera *b)*** prevede l'introduzione di sanzioni amministrative, nei termini ivi contemplati ed "in alternativa alle condotte sanzionate disciplinarmente" di cui all'art. 4 della L. n. 146 del 1990, e successive modificazioni. *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se la nozione di "alternativa" si riferisca ad una sostituzione operata in via preventiva e generale dai decreti legislativi - per alcune o per tutte le violazioni in oggetto -.*

La **lettera *c)*** pone il principio dell'estensione delle sanzioni della disciplina sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali ad altri settori, qualora le proteste o le astensioni dal lavoro, per la durata o le modalità di attuazione, possano essere lesive del diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione.

Le successive **lettere *d)* ed *e)*** stabiliscono, rispettivamente, il principio della competenza della Commissione di garanzia (ridenominata, come detto, dal successivo **articolo 3** del disegno di legge, "Commissione per le relazioni di lavoro") per l'irrogazione di tutte le sanzioni della disciplina sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali ed il principio della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie in oggetto mediante ruolo.

L'**articolo 3** concerne la Commissione di garanzia, la quale è ivi ridenominata "Commissione per le relazioni di lavoro".

Tutte le disposizioni del medesimo **articolo 3** si applicano dalla data di scadenza del mandato dei membri della Commissione in carica al momento di entrata in vigore della presente legge. *Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare l'esigenza di far riferimento, anziché alla data di scadenza suddetta, alla data di effettiva cessazione dalla carica (comprendendo, in tal modo, l'eventuale fase di* prorogatio*).*

La norma attualmente vigente per i futuri rinnovi[9] prevede che il numero dei membri della Commissione sia pari a 5; in merito, l'**articolo 3** in esame sembra consentire anche un numero di componenti inferiore, in quanto adopera la locuzione "numero massimo di cinque membri".

L'**articolo 3** propone, inoltre, di limitare l'àmbito dei componenti ad esperti di relazioni industriali, mentre la norma vigente fa riferimento anche ad esperti in materia di diritto costituzionale o di diritto del lavoro (resta fermo che la designazione compete ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato).

Si prevede un meccanismo - su richiesta dei dipendenti pubblici che si trovino in posizione di comando presso la Commissione - di trasferimento ed inquadramento nel ruolo organico del personale della stessa. *Si osserva, al riguardo, che una norma analoga è stata già inserita nella L. n. 146 del 1990, in base alla novella*[10] *che ha ivi aggiunto il comma 6-*bis *nell'art. 12.*

L'**articolo 3** in oggetto propone, inoltre, che la Commissione possa avvalersi anche delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Riguardo alle funzioni della Commissione, si introduce il cómpito di verificare l'incidenza e l'effettivo grado di partecipazione agli scioperi nei servizi pubblici essenziali, anche al fine di fornire un periodico monitoraggio sull'andamento dei conflitti, sul loro reale impatto sui servizi essenziali "e, in questa prospettiva, sulla rappresentatività degli attori sociali tale da garantire trasparenza e simmetria informativa nelle relazioni industriali". Si prevede, inoltre, che nella valutazione del grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni (in base al criterio di delega di cui al precedente **articolo 2, comma 1, lettera *a)***), la Commissione impieghi, qualora siano disponibi-

[9] Cfr. l'art. 23, comma 1, lettera *i)*, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[10] Novella operata, come detto, dall'art. 1, comma 323, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

li, indici e criteri elaborati dalle parti sociali, ivi compresa la certificazione all'INPS dei dati di iscrizione sindacale (ferma restando, nel settore pubblico, la disciplina vigente in materia di rappresentatività sindacale).
*Sotto il profilo redazionale, sembrerebbe opportuno formulare alcune disposizioni dell'**articolo 3** in forma di novella della L. n. 146 del 1990.*
L'**articolo 4** riformula la disciplina sui soggetti destinatari della comunicazione della proclamazione di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
La novella richiede che la comunicazione sia eseguita in via diretta anche nei confronti della Commissione di garanzia (ridenominata dal precedente **articolo 3** "Commissione per le relazioni di lavoro"), mentre la norma attuale contempla come soggetti destinatari soltanto le amministrazioni o imprese che erogano il servizio e l'apposito ufficio costituito presso l'autorità pubblica competente ad emanare le ordinanze cosiddette di precettazione (di cui all'art. 8 della L. n. 146, e successive modificazioni)[11], ufficio che, a sua volta, cura l'immediata trasmissione alla Commissione suddetta.
Il **comma 1** dell'**articolo 5** prevede che, nell'esercizio delle deleghe di cui ai precedenti **articoli 1 e 2**, si possa tener conto, fermi restando i principii stabiliti nei medesimi articoli, anche degli eventuali avvisi comuni resi al Governo da parte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il **comma 2** reca un'ulteriore delega, concernente l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di diritto di sciopero e la definizione di eventuali modifiche ed integrazioni normative, sempre che coerenti con gli "obiettivi" e i "criteri" delle altre discipline di delega suddette. Il termine per l'adozione del testo unico è stabilito in due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Per le modalità procedurali (e la possibilità di emanare successivi decreti legislativi, integrativi e correttivi del testo unico), la norma fa rinvio ai **commi 3, 4 e 5** del precedente **articolo 1**.
Dall'adozione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*Riguardo alla formulazione letterale del presente **comma 2**, sembrerebbe opportuno esplicitare che il diritto di sciopero oggetto del testo unico sia esclusivamente quello inerente ai servizi pubblici essenziali.*

A.S. n. 2006

Il **Capo I** del disegno di legge **A.S. n. 2006** introduce una nuova normativa sugli scioperi che incidano sui servizi di trasporto pubblico o sui servizi di manutenzione ordinaria o straordinaria di impianti di ascensori. Il **Capo II** modifica la normativa in materia di assemblee sindacali dei lavoratori, in parte in via generale ed in parte con riferimento al settore dei servizi pubblici essenziali. Il **Capo III** reca norme transitorie e finali.
Dall'àmbito di applicazione delle norme del **Capo I** sono escluse le forme di protesta (come lo sciopero virtuale[12]) diverse dalle astensioni dal lavoro (**articolo 1, comma 4**). La disciplina proposta si applica fino all'eventuale adozione di un accordo collettivo di regolamentazione, giudicato idoneo dalla Commissione di garanzia (**articolo 1, comma 5**). Gli **articoli 2 e 3** disciplinano le condizioni per la legittimità della proclamazione dello sciopero, rispettivamente, a livello di azienda o di più aziende, nei settori summenzionati.
Le condizioni sono, per ambedue i livelli, costituite da una delle seguenti fattispecie: proclamazione da parte di un'organizzazione sindacale o di una coalizione di organizzazioni sindacali che, secondo i criteri di cui al **comma 4** dell'**articolo 2**, risulti dotata di rappresentatività maggioritaria (rispettivamente, nell'azienda o nell'insieme di aziende interessate); proclamazione da parte di un'organizzazione sindacale o di una coalizione di organizzazioni sindacali che abbia sottoposto l'ipotesi di sciopero a *referendum* preventivo tra tutti i dipendenti dell'azienda o dell'unità produttiva o delle aziende interessate, con il conseguimento di una maggioranza di voti favorevoli allo sciopero (rispetto al totale dei voti espressi) e

[11] Come già ricordato, l'autorità competente ad emanare le ordinanze di precettazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, dal prefetto (o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale).

[12] La forma di sciopero virtuale consiste in una manifestazione di protesta che garantisca lo svolgimento della prestazione lavorativa.

sempre che abbia partecipato al voto almeno la metà dei lavoratori interessati.
Ai sensi dell'**articolo 7**, ai fini della legittimità della proclamazione, sono validi anche i referendum svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
I **commi 1 e 2** dell'**articolo 4** richiedono che il gestore del servizio di trasporto pubblico adotti una delle forme di compensazione ivi stabilite, in favore degli eventuali abbonati, nel caso di interruzione del servizio (a causa di sciopero) di durata superiore a quattro ore.
Il successivo **comma 3** dispone che, qualora lo sciopero riguardi imprese di trasporto pubblico sovvenzionate mediante contributi o corrispettivi non direttamente proporzionati ai chilometri di servizio effettivamente svolto, tali contributi o corrispettivi siano ridotti in proporzione ai chilometri di servizio non effettuati a causa di sciopero (anche, se necessario, mediante restituzione dei contributi già erogati).
Sotto il profilo redazionale, si osserva che, nei ***commi 1, 3, 4 e 5*** *dell'****articolo 1****, il riferimento alla "presente legge" dovrebbe essere circoscritto al* ***Capo I****.*
L'**articolo 5** propone un'integrazione, con riferimento a tutti i settori lavorativi, della disciplina sul diritto allo svolgimento delle assemblee sindacali dei lavoratori.
Si ricorda che, in base all'art. 20 della L. 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali è riconosciuta la normale retribuzione (fatte salve le eventuali migliori condizioni stabilite dalla contrattazione collettiva), nonché fuori dell'orario di lavoro. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva (ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali[13]).

La novella prevede, in primo luogo, che la richiesta dell'assemblea sia presentata, salvi i casi di motivata urgenza, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto al suo svolgimento; *tale condizione appare posta, almeno letteralmente, anche per le assemblee che si intenda tenere al di fuori dell'orario di lavoro*. Si dispone, in secondo luogo, che la collocazione temporale dell'assemblea, se destinata a svolgersi in orario di lavoro, sia stabilita dal datore di lavoro e individuata tra il sesto e il decimo giorno dalla presentazione della richiesta, "in modo da ridurre al minimo il pregiudizio" all'organizzazione del lavoro e al suo regolare svolgimento; è fatta salva l'ipotesi di un diverso accordo tra il datore di lavoro e l'organizzazione sindacale richiedente.
L'**articolo 6** propone un'ulteriore integrazione, con esclusivo riferimento ai servizi pubblici essenziali (come individuati dalla L. n. 146 del 1990), della disciplina sul diritto allo svolgimento delle assemblee sindacali.
In base alla novella, nelle aziende che gestiscono i suddetti servizi, l'eventuale svolgimento in orario di lavoro dell'assemblea non può comportare interruzione del servizio pubblico; qualora quest'ultima condizione sia impossibile da attuare, si prevede che l'assemblea si svolga al di fuori dell'orario, ma con riconoscimento ai lavoratori partecipanti della retribuzione ordinaria aggiuntiva corrispondente.
Riguardo all'**articolo 7**, cfr. *supra*.
L'**articolo 8** specifica che la presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A cura di M. Bracco

[13] Il citato art. 20 della L. n. 300 prevede altresì che le riunioni si svolgano secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro, e che alle riunioni possano partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.